

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)  
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10128 del 2014, proposto da:

K.I. Spa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Giangiacomo, Vincenzo Cannizzaro, con domicilio eletto presso Vincenzo Giangiacomo in Roma, Via Agostino Depretis n.86;

contro

Agenzia del Demanio -Filiale Abruzzo e Molise - Sede di Pescara, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono ope legis domiciliati, costituitisi in giudizio;

U.T.G. - Prefettura di Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito nel presente giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. dell'Abruzzo - Sezione Staccata di Pescara- Sezione I n. 00352/2014, resa tra le parti, concernente acquisizione area sulla quale è stata realizzata la nuova sede del Commissariato di PS di Vasto - risarcimento dei danni;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia del Demanio -Filiale Abruzzo e Molise - Sede di Pescara, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2015 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l'Avvocato Vincenzo Giangiacomo e l'Avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;

**Svolgimento del processo**

Con la sentenza in epigrafe appellata il Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo - Sede di Pescara - ha dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva il ricorso di primo grado proposto dalla odierna appellante K.B. I. S.p.A volto ad ottenere l'annullamento del decreto 16 ottobre 2009, n. (...), con il quale l'Agenzia del Demanio, Filiale Abruzzo e Molise, sede di Pescara, aveva disposto l'acquisizione a titolo originario (accessione invertita) in favore del Demanio dello Stato di un'area di proprietà della predetta sita nel Comune di Vasto, sulla quale era stata realizzata la nuova sede del Commissariato di P.S. nonché degli atti presupposti e connessi.

L'odierna appellante aveva altresì proposto domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'illiceità della condotta della P.A. e della natura abusiva dell'occupazione del terreno in questione, nonché la condanna delle Amministrazioni intimate a restituire il terreno illecitamente occupato, a corrispondere l'indennità per l'occupazione d'urgenza relativa al periodo dal 3 febbraio 1989 al 7 ottobre 1993 ed a risarcire i danni per l'illegittima occupazione del terreno a decorrere dall'8 ottobre 1989 o, in via subordinata, a corrispondere un indennizzo per la perdita della proprietà dell'area.

In punto di fatto, l'odierna appellante aveva segnalato che con decreto del Prefetto di Chieti n. 4164/I SETT/IV del 3 febbraio 1989, era stata disposta ed eseguita dall'impresa concessionaria "D.M.L." di Roma l'occupazione d'urgenza di un'area dell'estensione di mq. 6.630, situata nel Comune di V. e riportata nel N.C.T. al foglio (...), particelle n. (...), "fino alla data del 7 ottobre 1993, con l'obbligo successivo di provvedere alla espropriazione definitiva". Successivamente su tale area - di proprietà in parte (mq 4700) della società F.I. s.r.l. - era stata realizzata la nuova sede del Commissariato P.S., Distaccamento della Polizia Stradale ed Alloggi di Servizio, di Vasto.

Tali lavori, ultimati il 12 settembre 1990, erano stati collaudati in data 28 febbraio 1991 e 15 maggio 1991 e l'intero compendio era stato consegnato in via provvisoria al Ministero degli Interni con verbale del 22 settembre 1994, senza che fosse adottato, entro il termine fissato per l'occupazione d'urgenza, il provvedimento di espropriazione definitiva.

Soltanto nel 2009 l'Amministrazione, accertasi che i terreni sui quali era stata realizzata l'opera pubblica risultavano ancora "intestati a ditte private", con decreto del 16 ottobre 2009 dell'Agenzia del Demanio aveva disposto "l'acquisizione a titolo originario (accessione invertita) in favore del Demanio dello Stato e la conseguente occupazione definitiva" dell'area occupata per la costruzione dell'opera, dichiarando l'irreversibile destinazione dell'opera pubblica realizzata sul suolo espropriato, senza però riconoscere alcun risarcimento o indennizzo in favore della società proprietaria del terreno.

Sotto il profilo della titolarità dell'area, l'appellante aveva fatto presente che con sentenza del 20 gennaio 1999, il Tribunale di Vasto aveva dichiarato il fallimento della società I. s.a.s. di I.R.G. e C. e del socio illimitatamente responsabile I.R..

Avendo la società K.B. I. S.p.a. presentato domanda di concordato fallimentare in qualità di terzo assuntore ai sensi dell'art. 124 della legge fallimentare, con decreto del 19 luglio 2013 il Tribunale di Vasto aveva omologato il concordato fallimentare, trasferendo "tutte le attività della procedura concorsuale di natura mobiliare (ivi compresi i crediti) ed immobiliare, indicati nella relazione finale depositata dal Curatore, nonché delle cause attive e passive facenti capo al fallimento" alla ditta assuntrice.

Essa, quindi, aveva diritto a reclamare tutte le somme vantate a qualsiasi titolo dalla Società I. nei confronti tanto della P.A. che dei privati, ovvero a richiedere la restituzione dei beni di proprietà del fallito da chiunque illecitamente acquisiti.

Essendo venuta a conoscenza in data 28 novembre 2013 del predetto decreto del 2009, la società K.B. I. aveva invano richiesto all'Agenzia del Demanio la corresponsione di "tutte le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni" ed era quindi insorta chiedendo altresì la condanna delle Amministrazioni intimatè a restituire il terreno illecitamente occupato, a corrispondere l'indennità per l'occupazione legittima (dal 3 febbraio 1989 al 7 ottobre 1993) ed a risarcire i danni per l'illegittima occupazione del terreno (a decorrere dall'8 ottobre 1989).

Essa, in via subordinata, aveva chiesto la condanna delle Amministrazioni intimatè a corrispondere un indennizzo per la perdita della proprietà dell'area.

Le Amministrazioni odierne appellate avevano prospettato numerose eccezioni processuali: in particolare avevano dedotto la tardività del ricorso per la parte diretta avverso il predetto decreto del 2009, il difetto di legittimazione attiva della società originaria ricorrente, la mancanza di interesse all'impugnativa visto che l'area era stata usucapita dallo Stato e la prescrizione dei crediti rivendicati; in via subordinata, avevano dedotto il loro difetto di legittimazione passiva e la mancata evocazione in giudizio dell'impresa "D.M.L." di Roma, concessionaria oltre che dell'esecuzione dei lavori anche delle espropriazioni (sostenendo che quest'ultima, in realtà, aveva già corrisposto quanto dovuto ai proprietari del terreno).

Il Tar, in accoglimento di una delle dette eccezioni, ha dichiarato il mezzo inammissibile per carenza di legittimazione attiva della originaria ricorrente.

Richiamati risalenti e consolidati principi in punto di onere della prova della legittimazione, il Tar ha sostenuto che l'appellante non aveva provato di essere proprietaria del terreno inciso dagli atti impugnati.

Nel giudizio di primo grado, erano stati depositati i seguenti documenti:

a) l'atto di compravendita del 9 giugno 1987, con il quale il sig. R.I., nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "F.I. s.r.l.", aveva acquistato l'immobile sul quale era stata poi realizzata l'opera pubblica in questione;

b) il decreto del 19 luglio 2013, con il quale il Tribunale di Vasto, accogliendo la domanda presentata dalla società K.B. I. S.p.a., in qualità di terzo assuntore, aveva omologato il concordato fallimentare, trasferendo ad essa "tutte le attività della procedura concorsuale" della società I. s.a.s. di I.R.G. e C. e del socio illimitatamente responsabile I.R., meglio indicate "nella relazione finale depositata dal Curatore all'udienza odierna, nonché delle cause attive e passive facenti capo al fallimento".

Tuttavia tale relazione finale non era stata anch'essa versata in giudizio.

Ad avviso della originaria ricorrente sebbene fosse certo che il bene in questione non era ricompreso nella predetta relazione finale, tale circostanza non era idonea ad escludere la propria legittimazione attiva, dato che con il predetto decreto del 19 luglio 2013 del Tribunale di Vasto era stato disposto il trasferimento di "tutte le attività della procedura concorsuale di natura mobiliare (ivi compresi i crediti) ed immobiliare" e che con sentenza del 20 gennaio 1999 del Tribunale di Vasto era stato dichiarato il fallimento della società I. s.a.s. di I.R.G. e C. e del socio illimitatamente responsabile I.R..

In contrario senso, il Tar ha osservato che dagli atti di causa non emergeva che il bene in questione originariamente acquistato ed intestato dalla società "F.I. s.r.l." sia stato poi acquisito dalla società I. s.a.s. (poi dichiarata fallita).

Secondariamente, non risultava che tale bene fosse stato ricompreso nel fallimento che ha interessato la diversa "società I. s.a.s. di I.R.G. e C." e del socio illimitatamente responsabile I.R..

Un ulteriore elemento comprovava la tesi della carenza di legittimazione passiva: nelle premesse del decreto del 19 luglio 2013 del Tribunale di Vasto - era stata disposta la cessione alla originaria ricorrente, nella qualità di terzo assuntore del concordato, dei soli "beni mobili ed immobili del fallimento non ancora venduti aventi valore di realizzo pari ad Euro 1.985.074,96 e delle cause attive e passive del fallimento".

Dagli atti di causa, quindi, non solo non emergeva che il bene, intestato ad altra società, fosse ricompreso nel fallimento, ma sembrava pacifico che non fosse stata proposta dal fallimento alcuna causa per rivendicare il terreno in questione e le relative indennità di occupazione.

Esse, infatti (relazione di stima versata in giudizio) erano di una entità tale (Euro 1.175.000), da escludere che tale bene fosse in realtà ricompreso nel fallimento.

Doveva quindi escludersi, allo stato degli atti, che anche tale immobile ed i relativi crediti fossero stati acquisiti dalla originaria ricorrente che non aveva fornito la prova della sua legittimazione attiva, per cui il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.

Avverso la detta decisione la società odierna appellante, già ricorrente rimasta soccombente nel giudizio di prime cure ha proposto una articolata critica alla sentenza in epigrafe chiedendo la riforma dell'appellata decisione.

Ha ripercorso il contenzioso intercorso ed ha fatto presente che la statuizione di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva non appariva esatta ed era viziata ex art. 112 c.p.c. essendosi pronunciata su una eccezione mai formulata.

Il trasferimento del bene immobile per cui è causa dalla Srl alla Sas non era mai stato contestato da alcuno: il compendio immobiliare era stato acquistato nel 1987 dagli eredi del Sig. A.B. dalla I. Srl e trasferito alla I. Sas.

La trasformazione societaria era avvenuta ex artt. 2498-200 novies c.c.; non v'era stato mutamento nella soggettività giuridica della Società; dette due società avevano la stessa partita Iva (a comprova di una continuità che impediva di potere supporre che il compendio immobiliare non fosse stato trasferito dall'una all'altra).

Escluso detto "dubbio" del Tar - che in realtà non avrebbe avuto ragione d'essere - parimenti errate si appalesavano tutte le argomentazioni del Tar secondo le quali il terreno in questione non sarebbe stato ricompreso nel Fallimento della I. Sas e del Socio illimitatamente responsabile I.R..

L'art. 42 della Legge Fallimentare sanciva il principio della "universalità oggettiva": il bene, in quanto appartenente alla società fallita, era stato assoggettato al fallimento.

Per altro verso, era stata disposta la cessione alla originaria ricorrente, nella qualità di terzo assuntore del concordato, dei "beni mobili ed immobili del fallimento non ancora venduti aventi valore di realizzo pari ad Euro 1.985.074,96 e delle cause attive e passive del fallimento".

Detto valore era superiore a quello che era stato attribuito all'immobile per cui è causa (1.175.000 Euro), per cui nessun elemento contrario alla tesi attorea avrebbe potuto da tale dato trarre il Tar (il Tar, peraltro, neppure era a conoscenza di quali beni residuassero, e se il loro valore potesse essere stimato in circa 810 mila Euro).

Quanto alla mancata inclusione del bene nella relazione finale depositata dal Curatore del fallimento: quest'ultima era stata depositata in sede di omologa, ed era successiva alla predisposizione e presentazione della proposta di concordato della K..

Ne discendeva che alla elencazione dei beni ad opera del curatore non poteva attribuirsi alcuna funzione integrativa/determinativa del perimetro dei beni rientranti nel concordato.

Per altro verso (pag.15 dell'atto di appello) la circostanza che il compendio immobiliare fosse di pertinenza della I. SRL e da questa acquistato emergeva dalla documentazione prodotta in primo grado dalla difesa erariale (all. 5 relazione Mit).

Nella seconda parte dell'appello la K. ha ribadito la tempestività dell'azione da essa proposta (essa soltanto fortuitamente, il 28.11. 2013 era venuta a conoscenza della nota dell'Agenzia del demanio 16 ottobre 2009, n. (...)) il 27.1.2014.

Nessun atto, in precedenza, era mai stato notificato alla ditta I..

L'azione era imprescrittibile; nessun provvedimento aveva validamente trasferito la proprietà dell'immobile; non sussisteva la "carenza di interesse" per intervenuta usucapione eccepita infondatamente dalla difesa erariale in primo grado.

In ordine alla violazione e falsa applicazione dell'art. 42 bis del TU Espropriazione non v'erano dubbi: il decreto gravato non prevedeva alcun indennizzo e violava il comma 4 del predetto articolo: esso era invalido e non poteva comportare l'acquisizione in proprietà del bene.

Parimenti l'atto non risultava conforme all'(ormai espunto dal sistema) art. 43 del TU Espropriazione.

Ne discendeva che risultava provata la più che ventennale arbitraria occupazione dell'area; che mai alcun indennizzo era stato erogato ad alcuno (e ove mai l'Amministrazione avesse erogato alcunché a terzi non proprietari avrebbe potuto ripetere quanto erroneamente erogato, ma non certo "imputarlo" alla ignara proprietaria odierna appellante).

Al capo n. 7 dell'appello (pagg. 38 e segg.) l'appellante ha provveduto a quantificare il danno arrecato, differenziando l'ipotesi in cui si fosse addivenuti alla restituzione del bene

da quella in cui si fosse voluto procedere (regolarmente) ex art. 42 bis del TU Espropriazione.

La difesa erariale ha depositato una memoria chiedendo la reiezione del mezzo.

Ha ricostruito (pag. 1-6) i passaggi procedurali noti e documentati, anche in relazione alla procedura espropriativa avviata nei confronti dei proprietari delle aree limitrofe (Sig.ri S.) ed il contenzioso con questi ultimi intercorso, ed ha ipotizzato che i precedenti proprietari B.A. e la ditta I. SRL fossero stati tacitati ovvero che il loro credito si fosse prescritto.

Sono state riproposte quindi le eccezioni (già prospettate in primo grado ed in parte assorbite dal Tar, di carenza di legittimazione attiva, tardività ed irricevibilità del ricorso introduttivo, carenza di interesse per maturata usucapione).

In via subordinata è stata eccepita la carenza di legittimazione passiva delle appellate amministrazioni e si è chiesto che, ex art. 28 del cpa, venisse integrato il contraddittorio nei confronti della ditta M.D.L., oggi fallita, e concessionaria dei lavori connessi alla realizzazione del Commissariato e degli oneri connessi alla procedura esecutiva.

In ogni caso si è sostenuta la maturata usucapione e l'intervenuta prescrizione dei crediti.

All'adunanza camerale dell'8 gennaio 2015 su concorde richiesta delle parti la domanda cautelare è stata rinunciata e si è contestualmente provveduto a fissare la trattazione del merito della causa alla odierna pubblica udienza del 16 giugno 2015.

Con memoria depositata il 15.5.2015 parte appellante ha puntualizzato e ribadito le proprie richieste.

Con memoria del 16.5.2015 la difesa erariale di parte appellata ha chiesto venisse respinto il petitum risarcitorio alla stregua delle seguenti considerazioni.

E' stato anzitutto sintetizzato quali fossero state le principali tappe della procedura espropriativa intrapresa.

E' stato all'uopo fatto presente che l'occupazione d'urgenza venne disposta giusta Decreto emesso dalla Prefettura di Chieti n. 4164/1 del 3.2.1989 "fino alla data del 7.10.93, con l'obbligo successivo di provvedere all'espropriazione definitiva".

Ciò al fine della realizzazione della nuova sede del Commissariato P.S., Distaccamento della Polizia Stradale ed Alloggi di servizio di Vasto (CH).

Il decreto era stato emesso per conto dello Stato da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato OO.PP. per l'Abruzzo (Amministrazione espropriante), per mezzo dell'impresa concessionaria D.M.L. di Roma.

I lavori di costruzione dell'immobile vennero ultimati in data 12.9.1990 e l'intero compendio venne consegnato in via provvisoria il 22.9.1994.

La difesa erariale ha quindi sostenuto che il ruolo svolto dall'Agenzia del Demanio si era limitato alla redazione del verbale ricognitivo prot. (...) del 15.10.2009 e del Decreto prot. n. (...) del 16.10.2009, atto dichiarativo dell'acquisizione dell'immobile, avente la sola funzione di formalizzare l'avvenuta traslazione della proprietà, per accessione invertita, in relazione alla trasformazione irreversibile del suolo.

Se responsabilità v'era per la mancata definizione della procedura espropriativa sia per la mancata emissione del relativo provvedimento nonché per l'eventuale mancata corresponsione degli indennizzi in favore della Ditta espropriata, (il che comunque si negava) ciò non era ascrivibile alla amministrazione espropriante.

Per il vero, doveva farsi riferimento ad una responsabilità della società concessionaria dell'opera con eventuale ipotetica corresponsabilità - in realtà, però insussistente - dell'Amministrazione espropriante in virtù del ruolo di controllo sull'espletamento della procedura ai sensi della L. n. 865 del 1971 e seguenti in tema di espropriazione per pubblica richiamata nel Decreto di occupazione d'urgenza del 3.2.1989.

L'Agenzia del Demanio era del tutto estranea alla controversia.

Con un secondo ordine di eccezioni, parte appellata ha chiesto che venisse dato atto della intervenuta usucapione del terreno su cui è stato realizzato il Commissariato di Polizia nel Comune di Vasto.

Ad avviso della difesa erariale, a far data dalla data di scadenza del Decreto di Occupazione d'Urgenza, e quindi 07.10.1993, e comunque dopo la decorrenza del termine di efficacia del vincolo

preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, l'Amministrazione, nell'occupare il terreno, aveva agito come un soggetto privato legittimato ad invocare l'acquisto della proprietà del terreno per intervenuta usucapione.

Appunto dalla data del 07.10.1993 alla data della notifica dell'atto di citazione avvenuta il 27.01.2014, l'Amministrazione non era stata peraltro destinataria di alcun atto idoneo ad interrompere la continuità del possesso previsto dall'art. 1158 cod. civ..

Anche l'Agenzia del demanio ha depositato una breve memoria tesa a dimostrare la propria estraneità alla controversia e, comunque, a qualsivoglia ipotesi di responsabilità, facendo presente che essa aveva unicamente emesso atti di natura ricognitiva.

Tutte le parti hanno depositato memorie conclusionali di replica tese a ribadire e puntualizzare le rispettive eccezioni.

Alla odierna pubblica udienza del 16 giugno 2015 la causa è stata posta in decisione dal Collegio.

### **Motivi della decisione**

1.L'appello è fondato e merita accoglimento, nei sensi di cui alla motivazione che segue

1.1. La prima questione da esaminare, ovviamente, riposa nella contestata esattezza della riscontrata carenza di legittimazione attiva in capo all'appellante.

2.La statuizione di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva poggia su tre profili, due dei quali rivestenti reciproca autonomia, mentre il terzo è stato dal Tar "utilizzato" quale comprova del secondo pilastro reiettivo.

2.1.In particolare, come succintamente esposto nella parte in fatto, ad avviso del Tar l'odierna parte appellante non avrebbe provato:

a) che il bene in questione originariamente acquistato ed intestato dalla società "F.I. s.r.l." fosse stato poi acquisito dalla società I. s.a.s. (poi dichiarata fallita);

b) secondariamente, non risultava che tale bene fosse stato ricompreso nel fallimento che aveva interessato la diversa "società I. s.a.s. di I.R.G. e C." e del socio illimitatamente responsabile I.R.;

c) inoltre, nelle premesse del decreto del 19 luglio 2013 del Tribunale di Vasto era stata disposta la cessione alla originaria ricorrente, nella qualità di terzo assuntore del concordato, dei soli "beni mobili ed immobili del fallimento non ancora venduti aventi valore di realizzo pari ad Euro 1.985.074,96 e delle cause attive e passive del fallimento" e ciò ad avviso del Tar, congiurava nel far ritenere che il compendio immobiliare per cui è causa ove era stata realizzata l'opera pubblica non fosse stato in realtà trasferito all'assuntore del fallimento.

A questa, infatti erano state traslate essa "tutte le attività della procedura concorsuale" della meglio indicate "nella relazione finale depositata dal Curatore all'udienza odierna, nonché delle cause attive e passive facenti capo al fallimento". Ma era pacifico che il detto compendio non era contenuto nella relazione finale (sebbene non versata in giudizio).

Osserva in proposito il Collegio quanto segue.

2.2. Il difetto probatorio descritto al punto A) della superiore esposizione non sussiste.

Invero l'appellante ha provato che il compendio immobiliare era stato acquistato nel 1987 dagli eredi del Sig. A.B. dalla I. Srl. E' stato infatti prodotto l'atto di compravendita del 9 giugno 1987, con il quale il sig. R.I., nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "F.I. s.r.l.", aveva acquistato l'immobile.

La "F.I. s.r.l.", venne trasformata in SAS (trattasi della società I. s.a.s. di I.R.G. e C. con socio illimitatamente responsabile I.R.) poi dichiarata fallita.

La detta trasformazione formale ha unicamente riguardato la veste societaria: l'appellante ha prodotto documentazione comprovante che era rimasta immutata financo la partita Iva, e non v'è traccia che dal fenomeno successorio formale suddetto fosse stato escluso il compendio immobiliare.

2.2.1. Da ciò discende che il primo caposaldo del ragionamento del Tar è smentito per tabulas.

2.3. Occorre adesso più approfonditamente interrogarsi sul secondo profilo.

L'appellante, a ragione, richiama il principio della universalità delle procedure concorsuali - che infatti, riguardano tutti i beni del soggetto dalle stesse attinto- (ex aliis Cass. civ. Sez. III, 19-08-2003, n. 12114

" il sistema concorsuale, proprio della procedura fallimentare, è informato a due fondamentali principi: quello della universalità oggettiva, derivante dall'art. 42 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267), e quello della universalità soggettiva, derivante dagli artt. 51 e 52 della stessa legge. Il primo principio comporta la privazione integrale del debitore dalla disponibilità del suo patrimonio; il secondo la soggezione dei suoi creditori alle norme specifiche sulla formazione dello stato passivo e l'esclusione della possibilità di azioni autonome sui beni del fallito nonché della possibilità di proseguire o iniziare azioni volte alla conservazione del patrimonio del fallito.").

Ciò integra principio generale.

Il sistema, però, contempla l'ipotesi in cui, per errore, la procedura non abbia ricompreso taluni beni del fallito ovvero, quella speculare (e qui non contemplabile) che ne sopravvengano in seguito.

Prevede infatti tale - non frequente- evenienza l'art. 121 (recante in rubrica "Casi di riapertura del fallimento") della legge fallimentare: "Nei casi preveduti dai nn. 3 e 4 dell'articolo 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il 10 per cento ai creditori vecchi e nuovi.

Il Tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:

- 1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;
- 2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.

La sentenza può essere reclamata a norma dell'articolo 18.

La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17.

Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.

Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti."

La giurisprudenza, ha chiarito sul punto che (Cass. civ. Sez. I, 04-04-1962, n. 696) "in tema di riapertura del fallimento, con l'espressione "quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività", l'art 121 della legge fallimentare ha voluto riassumere le due ipotesi della

sopravvenienza di nuove attività e della scoperta di attività già esistenti ma in precedenza ignorate, ipotesi che, nella legislazione anteriore, erano tenute distinte, dando luogo rispettivamente alla riapertura del fallimento (art 815 c. comm.) ed alla "revocazione" della sentenza che aveva dichiarato la cessazione del fallimento (art. 818 c comm.). Anche la scoperta di attività prima ignorate realizza quindi l'ipotesi prevista dall'art 121 legge fallimentare è certo, tuttavia, che la riapertura del fallimento non può essere in alcun caso ordinata in base a diversa valutazione della stessa situazione di fatto che ha determinato la chiusura del fallimento, ma occorre che l'esistenza delle attività sia stata ignorata al momento della chiusura del fallimento e la loro scoperta sia avvenuta in un momento successiva".

Se la regola generale è quella per cui la procedura comprende il tutto, l'eccezione è quella quindi della "sopravvenienza di nuove attività e della scoperta di attività già esistenti ma in precedenza ignorate".

2.4. Dall'iter motivo seguito dal Tar, sembrerebbe che questi abbia ritenuto sussistere tale evenienza: gli indizi indiziari, da cui sarebbe ricavabile, riposerebbero in due circostanze:

a) la non ricomprensione del compendio immobiliare per cui è causa nella relazione finale del curatore fallimentare (circostanza, questa, rimasta incontestata da parte dell'appellante, sebbene la relazione predetta non sia stata versata agli atti del giudizio di primo grado);

b) la determinazione del valore del residuo consistente in "beni mobili ed immobili del fallimento non ancora venduti aventi valore di realizzo pari ad Euro 1.985.074,96". Sul punto, il ragionamento del Tar, è semplice: posto l'alto valore del compendio per cui è causa (Euro 1.175.000 comprensivo del valore venale e dell'indennità di occupazione, siccome determinata nella domanda introduttiva del giudizio di primo grado dalla stessa odierna appellante), se ne deve dedurre, di necessità che il compendio per cui è causa fosse rimasto estraneo a quello oggetto di cessione in sede di assunzione del concordato.

L'appellante contesta entrambi tali assunti, sostenendo che l'omesso richiamo nella relazione del curatore non sia dirimente, e che il valore del terreno per cui è causa era minore del valore del compendio determinato dalla curatela, per cui l'iter logico del Tar contiene una petizione di principio, o, addirittura, una mera illazione.

La difesa erariale nella propria memoria depositata in vista dell'adunanza camerale deputata all'esame dell'incidente cautelare -ma anche nelle successive memorie- non ha apportato elementi di chiarificazione sul punto, ricorrendo invece a considerazioni ipotetiche (sarebbe "plausibile" che i danti causa dell'appellante fossero stati in passato già soddisfatti, come avvenuto per altro proprietari di aree circostanti soggette alla medesima procedura espropriativa, etc).

2.4.1. Il Collegio ritiene opportuno svolgere due brevi considerazioni sul punto.

Innanzitutto, se la regola generale è quella della universalità della procedura fallimentare, non spetta a chi la invoca provare il contrario: spetta invece a chi contesta che in concreto tale regola abbia avuto pratica attuazione (ed ipotizza che ci si trovi al cospetto dell'eccezionale caso di un bene non ricompreso nella procedura perché di esso si ignorava l'esistenza), provare tale evenienza.

Parte appellante, ha fornito prova di quanto in suo potere: le controparti non hanno fornito prova del fatto contrario, ma soprattutto non hanno fornito alcuna prova della circostanza che un indennizzo purchessia sia stato a taluno giammai erogato, in alcuna veste, con riferimento al compendio immobiliare occupato ed illegittimamente trasformato.

2.4.2. A questo punto, appare evidente la inconducenza dell'eccezione:

a) non v'è prova che il compendio per cui è causa non rientrasse tra quello di cui parte appellante era divenuta titolare;

b) a questo accertamento, si salda quello per cui non v'è prova alcuna, né financo indizio che l'indennizzo sia stato mai erogato ad alcuno (sul punto si ritornerà nel prosieguo della esposizione).

L'accertamento di cui alla lettera a) suindicata, peraltro, ha natura incidentale ex art. 8 comma 1 cpa.

Ciò implica che -in ipotesi di accoglimento dell'originario ricorso di primo grado- un eventuale soggetto terzo, che fosse asseritamente divenuto proprietario del detto compendio immobiliare (e vantasse "in proprio" il diritto ad ottenere il relativo indennizzo) potrebbe rivolgersi alla odierna parte appellante per ottenerne la corresponsione, una volta accertata innanzi al competente giudice la propria titolarità dell'area.

Ciò però, non può - e non deve- interessare l'Amministrazione che tale indennizzo abbia corrisposto: in nessun caso essa potrebbe essere obbligata a pagare due volte.

2.4.3. Alla stregua di quanto sinora affermato, la sentenza del Tar va integralmente riformata e deve affermarsi la legittimazione di parte appellante a rivendicare i diritti scaturenti dalla procedura espropriativa effettuata sull'area.

3. Quanto sinora affermato non esaurisce il novero delle questioni preliminari da esaminare. L'appellata difesa erariale, con la propria memoria invoca nell'ordine:

a) la carenza di "legittimazione passiva" dell'Agenzia del Demanio;

b) la carenza di legittimazione passiva -e comunque di responsabilità- dell'appellata amministrazione centrale (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e U.T.G. - Prefettura di Chieti).

3.1. Nessuna delle dette eccezioni merita accoglimento.

3.1.1. Quanto alla prima, essa è innanzitutto tardiva. In disparte il nomen impresso alla eccezione, ciò che invoca la difesa erariale è la sostanziale estraneità dell'Agenzia del Demanio rispetto al rapporto espropriativo, per non essere la stessa configurabile qual "soggetto espropriante" ovvero "beneficiario dell'espropriazione" o "promotore dell'espropriazione", (art. 3 comma 1 lett. b, c, d del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).

Essa è stata sollevata per la prima volta in appello. Opera, quindi, il condivisibile principio secondo il quale (Consiglio di Stato sez. VI 15/02/1989 n. 133) "è inammissibile in appello il motivo inerente a difetto di legittimazione passiva di un'amministrazione statale intimata dal ricorrente in luogo di altra, se l'eccezione corrispondente non sia stata proposta in primo grado dall'avvocatura dello Stato -nella prima udienza davanti al T.A.R., ai sensi della L. 25 marzo 1958, n. 260 art. 4-".

Tale orientamento è stato diffusamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. I 16/05/2007 n. 11321): "a differenza della titolarità del rapporto, la legittimazione "ad causam" individua i soggetti che devono essere presenti nel giudizio affinché il giudice possa pronunciare una sentenza di merito. Per tale suo significato quest'ultima viene definita una condizione della decisione di merito, mentre ogni eccezione del convenuto circa l'effettiva titolarità attiva o passiva del diritto fatto valere comporta una disamina e una decisione attinente al merito della controversia. Ne deriva il diverso regime processuale delle due questioni. Se, infatti, il difetto di "legitimatio ad causam" attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, l'accertamento della effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, attenendo al merito della controversia, è questione soggetta alla ordinaria disciplina dell'onere probatorio e delle impugnazioni. Il difetto di titolarità, cioè, deve essere provato da chi lo eccepisce, deve formare oggetto di specifica censura in sede di impugnazione e non può essere eccepito per la prima volta, né rilevato "ex officio", in un giudizio di legittimità quale quello di impugnazione del lodo."

3.1.2. In termini troncanti, però, si rileva che essa è anche infondata.

La difesa erariale "segnala" a sostegno della propria tesi, la circostanza che l'Agenzia del Demanio si era limitata a redigere il verbale ricognitivo prot. (...) del 15.10.2009 e del Decreto prot. n. (...) del 16.10.2009, atto dichiarativo dell'acquisizione dell'immobile, avente la sola funzione di formalizzare l'avvenuta traslazione della proprietà, per accessione invertita, in relazione alla trasformazione irreversibile del suolo.

Senonchè, nella prospettazione ricorsuale (e di qui a poco, si chiarirà perché essa appaia fondata), si lamenta il permanere dell'occupazione illegittima, sino alla data di proposizione del ricorso (ed oltre): si lamenta in particolare, che non sia stato emesso alcun valido atto traslativo (decreto di esproprio, cessione volontaria, etc) nei termini.

In questo quadro, l'atto dell' l'Agenzia del Demanio (collidente, è forse superfluo evidenziarlo alla consolidata giurisprudenza Cedu -Scordino- relativa alla necessità che la proprietà "passi" soltanto mercé formale provvedimento) si inquadra causalmente nel comportamento generatore di danno (il permanere dell'illegittima occupazione) e, pertanto, la prospettazione di parte appellata va respinta nel merito.

In sintesi: anche a volere affermare che l'atto dell'Agenzia del Demanio ha soltanto valore ricognitivo, esso è un atto che determina causalmente il protrarsi dell'occupazione illegittima: ivi infatti viene esposta una tesi che collide con la giurisprudenza italiana e Cedu. E da ciò si fa discendere un evento (avvenuta acquisizione della proprietà dell'area per "accessione invertita") semplicemente di impossibile verifica.

Ove l'Agenzia del Demanio ciò avesse rilevato, avrebbe dovuto agire per determinare la cessazione della illegittima occupazione, rilevando che nessun valido provvedimento acquisitivo (imperativo e pubblicistico, ovvero reso secondo il modulo consensuale) era mai stato reso.

Ciò è sufficiente a respingere l'eccezione.

3.2. Quanto sinora rilevato, consente di disattendere anche l'ulteriore prospettazione (di merito, questa volta) della difesa erariale appellata, volta ad escludere che le Amministrazioni intimete (l'Agenzia del Demanio, per quel che prima si è detto, ma anche il Ministero) abbiano alcuna responsabilità nella vicenda per cui è causa: con affermazione connessa, l'appellata sostiene che l'unico soggetto responsabile sia la ditta che eseguiva i lavori e ne invoca la chiamata in causa (il che, considerato che essa non era stata presente in primo grado, imporrebbe l'annullamento ex art. 105 cpa della sentenza gravata, perché resa a contraddittorio non integro).

3.2.1. Si rileva in proposito che:

- a) l'appellata amministrazione non formulò la richiesta in primo grado;
- b) in disparte ciò, l'eccezione è palesemente infondata, e dilatoria, in quanto:
  - b1) l'appellata non ha dimostrato, ma neppure labialmente sostenuto, che si fosse in presenza di una c.d. "concessione traslativa";

Quanto a questo ultimo aspetto, con portata troncante si osserva che il fatto generatore di danno non discende -neppure nella prospettazione attorea- da una condotta intervenuta in sede di occupazione e/o esecuzione dei lavori ma di una occupazione protrattasi e divenuta illegittima a cagione della omessa tempestiva emanazione, nei termini di legge, del decreto di esproprio (e/o, per quanto prima rilevato, di altro atto, anche negoziale, acquisitivo della proprietà dell'area e conclusivo della procedura): è evidente che la responsabilità di ciò possa ascrivere soltanto all'Amministrazione pubblica, in quanto competente ad emettere il decreto.

Anche tale eccezione, pertanto, va disattesa.

3.3. Per incidens, non può omettersi di rilevare che alla circostanza che l'occupazione sia divenuta illegittima per omessa tempestiva emissione di alcun atto conclusivo della procedura, se ne salda un'altra.

Anche nella ipotesi di concessione traslativa, di regola, l'Amministrazione non rimane priva di un potere di generico controllo/vigilanza sulla procedura.

3.3.1. Nella odierna vicenda processuale, è agevole dubitare che esso abbia mai avuto luogo: le amministrazioni appellate, infatti, neppure nel corso del processo sono state in grado di documentare:

a) se esse, o la ditta esecutrice abbiano o meno concluso accordi con la parte proprietaria dell'area;

b) se comunque alla stessa sia mai stato versato alcunché, anche a titolo di indennizzo.

Sono state costrette a ricorrere alle anzidette considerazioni "probabilistiche" (siccome con il vicino e proprietario di altra parte del compendio immobiliare ove è stata realizzata l'opera, Sig S. è stato intrattenuto un carteggio ed è stato intentato un contenzioso, ne dovrebbe discendere che anche con parte dante causa dell'odierna appellante ciò sia avvenuto) che non elidono la circostanza che esse siano state incapaci di documentare il pagamento di alcunché.

4. Nel merito, la fondatezza del ricorso di primo grado - almeno nell'an- emerge per tabulas.

4.1. Ciò, ovviamente, con riguardo al petitum risarcitorio: questo plesso non ha giurisdizione in punto di corresponsione della indennità di occupazione legittima né in punto di quantificazione dell'indennizzo, e si richiama in proposito il consolidato approdo delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte (ex aliis Ord. n. 10305/2015) in punto di inapplicabilità della vis attrattiva da connessione alle domande ricadenti nella competenza di differenti plessi giurisdizionali.

5. In punto di merito, infatti, si rammenta che ancora di recente -con sentenza n. 735 del 19 gennaio 2015- le Sezioni Unite civili di Cassazione hanno chiarito che:

a) è illegittimo l'illecito spossessamento del privato da parte della pubblica amministrazione e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità;

b) Il privato, in questo contesto, ha diritto a chiedere la restituzione del terreno salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno;

c) lo stesso ha, altresì, diritto al risarcimento dei danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal terreno e ciò sino al momento della restituzione ovvero sino al momento in cui richieda il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno; Ciò sulla scorta del ribadito presupposto del contrasto dell'istituto dell'occupazione acquisitiva rispetto al protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

5.1. La vicenda processuale si inquadra perfettamente nel suindicato paradigma, e neppure l'Amministrazione ciò contesta, per cui, vigendo la preclusione di cui all'art. 64 comma 2 del cod. proc. amm., in parte qua la ricostruzione di parte appellante deve considerarsi idonea alla prova dei fatti oggetto di giudizio (e peraltro, sol che si consideri che il decreto gravato faceva riferimento ad una inesistente, per quanto si è sin qui detto- maturata accessione invertita, è evidente che giammai sia intervenuto valido atto conclusivo della procedura espropriativa, e men che mai tempestivo).

5.2. Di converso, l'Amministrazione prospetta l'eccezione di maturata usucapione.

5.2.1. Essa, ad avviso del Collegio, è radicalmente infondata.

5.3. Dalla formulazione della stessa si ricava che l'amministrazione appellata ha indubbiamente introdotto in giudizio il fatto della intervenuta usucapione nella forma della c.d. eccezione di tipo riconvenzionale, al solo fine di paralizzare la domanda risarcitoria ex adverso proposta, nel dichiarato presupposto della estraneità della domanda riconvenzionale alla giurisdizione pur esclusiva del g.a., senza chiedere alcun accertamento pieno dell'acquisto a titolo originario dell'area in questione ai sensi dell'art. 1158 c.c.: ne consegue la giurisdizione del GA. ai sensi dell'art. 8 cod. proc. amm. sull'"eccezione riconvenzionale" di usucapione formulata in appello.

5.4. La questione della qualificazione della domanda ai fini della individuazione del plesso giurisdizionale competente a pronunciarsi sulla stessa è stata funditus esplorata nella recente decisione della Sezione n. 03346/2014, resa nell'ambito del ricorso 02584/2014 (capi 2.3. e 2.4).

Per evitare superflue ripetizioni ad essi integralmente ci si richiama, e gli stessi devono intendersi integralmente richiamati e trascritti in questa sede.

5.4.1. Nella medesima decisione della Sezione n. 03346/2014 si è altresì chiarito la ragione per cui non si ritiene applicabile l'istituto dell'usucapione alla procedura espropriativa nata o divenuta illegittima.

E soprattutto si è chiarito che, a tutto concedere, (alla stregua dell'art 2935 c.c. - secondo cui la prescrizione decorre "dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere") il dies a quo di un possibile possesso utile a fini di usucapione non potrebbe che individuarsi a partire dall'entrata in vigore del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, (l'art. 43 ivi contenuto, come è noto, aveva sancito il superamento normativo dell'istituto dell'occupazione acquisitiva) il che implica che il termine ventennale non sarebbe neppure ad oggi maturato.

Anche i capi 2.5. e 2.5.1. della richiamata decisione - integralmente condivisi dal Collegio - devono intendersi trascritti nel presente elaborato: la eccezione va pertanto disattesa, sia perché non condivisibile nel merito che in quanto infondata in punto di maturato decorso del tempo.

5.4.2. Una ultima considerazione deve essere permessa, sul punto: l'Amministrazione, nel prospettare l'eccezione di maturata usucapione sostiene in sintesi che negando tale facoltà in capo alla medesima, essa riceverebbe un trattamento "discriminatorio" rispetto al privato (che può invece giovare dell'istituto dell'usucapione per divenire proprietario di beni, anche immobili).

Nessuna delle considerazioni della difesa erariale tese a criticare il convincimento della Sezione (in passato espresso proprio nella sentenza 03346/2014) appare persuasiva.

Invero il Collegio non può negare che l'Amministrazione (art. 42 della Costituzione) può validamente usufruire di tutti i modi di acquisto della proprietà, e può divenire proprietaria di un bene al pari del privato; essa infatti può "essere" proprietaria, al pari dei privati (la tripartizione dei beni in mano pubblica è approdo di risalente tradizione che non si revoca certo in dubbio, pertanto l'amministrazione può essere titolare di beni a titolo di dominio privatistico).

Ciò che l'Amministrazione oblia, però, è che essa, per espropriare un bene in mano a privati, esercita una potestà di imperio pubblicistica; "affievolisce" (per usare un termine ormai quasi desueto) la posizione soggettiva attiva del privato; si giova di poteri -che devono essere esercitati legittimamente- ad essa sola consentiti.

Opera iure imperii, quindi, e non iure privatorum.

Sarebbe incongruo, in carenza di alcun espresso referente normativo, che dall'esercizio illegittimo di poteri di imperio essa possa ricavare un utile riposante nel divenire proprietaria del bene senza erogare al privato spogliato alcunché.

Non v'è alcuna "par condicio" da garantire, perché la posizione dell'Amministrazione (che si avvale di poteri di imperio) e quella del privato proprietario sono quanto di più disomogeneo si possa immaginare giovandosi l'Amministrazione di prerogative di cui certamente non può giovare il privato.

Semmai, oltre alle considerazioni tecniche prima formulate, sotto il profilo della complessiva coerenza sistematica non si vede come ritenere compatibile con l'art. 97 della Costituzione la fattispecie in cui un soggetto pubblico "iure imperii" sottragga il bene ad un privato; ciò faccia in forza di atti illegittimi; e per soprammercato divenga poi proprietaria iure privatorum e non indennizzi il privato del pregiudizio subito.

La eccezione va disattesa.

6. Affermata la illegittimità della procedura espropriativa, ne discende che:

a) il risarcimento deve aver luogo in relazione all'illegittima occupazione del bene, e deve coprire le voci di danno per il mancato godimento del bene, dal momento del perfezionamento della fattispecie illecita sino al giorno della sua giuridica regolarizzazione (ossia sino all'effettiva restituzione del bene);

b) resta salva la possibilità per l'amministrazione di perfezionare valido contratto di acquisto del bene (con il consenso di parte originaria ricorrente), ovvero di avvalersi in via postuma dello strumento acquisitivo della proprietà di cui all'art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001, nei termini di recente delineati dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha riconosciuto la compatibilità costituzionale dell'istituto;

c) in ipotesi del mancato verificarsi della evenienza di cui alla lett. b) l'Amministrazione dovrà restituire l'area, previa remissione in pristino della stessa a propria cura e spese, corrispondendo soltanto le somme per l'illegittima occupazione (in quanto il fondo verrebbe restituito al privato).

6.1. Entro gg. 60 decorrenti dalla data di pubblicazione/notificazione della presente sentenza, l'Amministrazione dovrà avviare il procedimento ai sensi della superiore lett. b) ovvero della lettera c).

6.2. Ritene il Collegio, quanto alla quantificazione del danno di disporre ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a. in quanto la esposizione di parte appellante non risulta, allo stato confortata da indicazioni documentali tali da potere pervenire alla statuizione quantificatoria da parte del Collegio: parte appellata dovrà pertanto formulare una proposta entro gg. 60 decorrenti dalla data di pubblicazione/notificazione della sentenza, tenendo presente che il risarcimento dovrà corrispondere all'attuale valore venale del bene, e sarà parametrato al periodo di illegittima occupazione del bene (ove l'amministrazione decida di rimuovere l'opera e restituire il fondo, previa remissione in pristino a sua cura e spese) ovvero anche al valore della proprietà acquisita (laddove essa acceda alla opzione b) suindicata) e dovrà esporre le eventuali ragioni per cui non ritenga di aderire alla prospettazione quantificatoria contenuta nell'odierno appello.

In ipotesi di contrasto, parte appellante, a propria volta, dovrà analiticamente chiarire a parte appellata le eventuali residue contestazioni alla somma da questa offerta.

6.3. Resta ovviamente attribuita a questo Giudice d'appello, in sede di ottemperanza, il possibile vaglio sull'esatto adempimento della presente statuizione.

7. Conclusivamente pronunciando, quindi, in accoglimento dell'appello la sentenza di inammissibilità resa in primo grado va annullata, e decidendo sul mezzo di primo grado, questo va accolto nei termini di cui alla motivazione che precede.

8. Alla soccombenza consegue la condanna delle appellate amministrazioni in solido al pagamento delle spese processuali del doppio grado, in favore dell'appellante, spese che appare equo quantificare, a cagione della particolarità e complessità della controversia in Euro tremila complessivi (Euro 3000/00) oltre oneri accessori, se dovuti.

## P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla la gravata sentenza di inammissibilità resa in primo grado, e decidendo sul mezzo di primo grado, lo accoglie nei termini di cui alla motivazione che precede, con annullamento dei provvedimenti gravati.

Condanna le appellate amministrazioni in solido al pagamento delle spese processuali del doppio grado, in favore dell'appellante, nella misura di Euro tremila complessivi (Euro 3000/00) oltre oneri accessori, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Fallimenti e Società.it